

REGOLAMENTO DEL CONSORZIO IUNET
PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE
A SOGGETTI ESTERNI AL CONSORZIO

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2 - PRESUPPOSTI PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO

ART. 3 - SELEZIONE DEI COLLABORATORI E CONFERIMENTO DELL’INCARICO

ART. 4 - CONFERIMENTO DI INCARICHI SENZA ESPERIMENTO DI UNA PROCEDURA COMPARATIVA

ART. 5 - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI E PUBBLICITÀ DEGLI INCARICHI

ART. 6 - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Fermo restando il principio generale in forza del quale il Consorzio provvede alla attuazione dei propri compiti con la propria organizzazione e con il personale a propria disposizione, la Parte II del Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 7, comma 6° e seguenti del D. Lgs. n. 165 del 2001, il conferimento di incarichi aventi ad oggetto prestazioni di tipo intellettuale, ovvero d'opera, ai sensi dell'art. 2222 Cod. Civ., con contratti di lavoro autonomo nella forma della prestazione occasionale, della collaborazione di natura coordinata e continuativa, ovvero dell'incarico professionale esterno ad IVA.

1.2 Restano esclusi dalle presenti disposizioni le prestazioni professionali:

- a) conferite per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Ente o per le relative domiciliazioni, quelli inerenti attività notarili, nonché quelli conferiti per le dichiarazioni annuali in campo fiscale, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità;
- b) relative ai servizi di ingegneria e di architettura, in quanto disciplinati dal d.lgs. n. 163 del 2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e dal relativo regolamento di attuazione;
- c) relative alle prestazioni dei componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché dei componenti del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici.

1.3 Le attività individuate negli Allegati IIA e IIB del citato D. Lgs. n. 163 del 2006 sono da considerarsi appalti di servizi e, come tali, sono sottratte dall'ambito di applicazione della presente Parte II del Regolamento, qualsiasi sia l'importo delle medesime.

ART. 2 - PRESUPPOSTI PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

2.1. Il Consorzio, nel rispetto delle condizioni indicate dall'art. 7, comma 6° del D. Lgs. n. 165 del 2001, affida gli incarichi di cui all'art. 9, comma 1° quando le prestazioni e le attività non possano essere assegnate al personale a propria disposizione:

- a) per inesistenza delle specifiche competenze professionali;
- b) quando le prestazioni e le attività non possano essere espletate dal personale dipendente per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro, adeguatamente comprovata;
- c) per incarichi di tipo intellettuale, quando si tratti di supportare o affiancare il personale per prestazioni vertenti su materie di particolare complessità, specializzazione e innovatività svolte dal Consorzio;
- d) per incarichi d'opera, quando si tratti prestazioni strumentali alle attività di servizio, amministrative e tecniche nonché alle attività didattiche e di ricerca del Consorzio.

ART. 3 - SELEZIONE DEI COLLABORATORI E CONFERIMENTO DELL'INCARICO

3.1. Il Consorzio individua i collaboratori mediante procedura comparativa avviata mediante apposito atto in cui si:

- a) dà atto delle motivazioni che giustificano la necessità del ricorso all'affidamento ad un soggetto esterno al Consorzio;

- b) definiscono i requisiti di professionalità universitaria⁽¹⁾ che il collaboratore deve possedere;
 - c) approva l'avviso di selezione che dovrà indicare espressamente: l'oggetto e la durata della prestazione richiesta; il tipo di rapporto; il corrispettivo proposto; i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richieste; le modalità ed i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse, nonché i criteri e le modalità della comparazione.
- 3.2** L'avviso di selezione è pubblicato, per almeno giorni 15 consecutivi, sul sito web del Consorzio, fatta salva la facoltà, in relazione alla particolare natura della professionalità richiesta, di ricorrere ad ulteriori canali di pubblicità.
- 3.3** La valutazione delle manifestazioni d'interesse è effettuata comparando i requisiti professionali e le esperienze richieste dall'avviso pubblico e, ove ritenuto utile ed opportuno, le proposte economiche.

ART. 4 - CONFERIMENTO DI INCARICHI SENZA ESPERIMENTO DI UNA PROCEDURA COMPARATIVA

- 4.1** Fermo restando quanto previsto dagli articoli precedenti, il Consorzio può conferire incarichi di collaborazione in via diretta, senza esperimento di procedure comparative, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità, quando ricorrono i seguenti presupposti:
- a) sia andata deserta o sia stata infruttuosa la selezione di cui al precedente articolo;
 - b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, ovvero prestazioni strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o a sue particolari qualificazioni, interpretazioni o elaborazioni;
 - c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da circostanze imprevedibili e non imputabili al Consorzio, renda incompatibile l'esperimento di procedure comparative di selezione.

ART. 5 - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI E PUBBLICITÀ DEGLI INCARICHI

- 5.1** Il Consorzio ed il collaboratore curano, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti contrattuali, previdenziali, assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.
- 5.2** Il Consorzio rende noti gli incarichi conferiti:
- a) ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. n. 165/2001, mediante comunicazione telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi ai sensi della presente parte del Regolamento, per l'Anagrafe delle prestazioni;
 - b) ai sensi del combinato disposto dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 3, comma 18 e 54, della L. n. 244/2007, mediante la pubblicazione, nella sezione dedicata del sito web istituzionale l'atto d'affidamento dell'incarico completo dei riferimenti identificativi del collaboratore, dell'oggetto dell'incarico, del compenso e della durata.

⁽¹⁾ Ai sensi dell'art. 7 comma 6° del D. Lgs. n. 163 del 2001 s.m.i. «*Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.*».

ART. 6 - DISPOSIZIONI FINALI

6.1 Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge in tema di conferimento di incarichi dettate per le Università, gli Enti di ricerca e gli organismi ad essi equiparati.